

**Regolamento
per l'autorizzazione e la
vigilanza delle autoscuole
della Provincia di Roma**

**APPROVATO con delibera del Consiglio Provinciale n.1089 del 31.1.1995
e MODIFICATO con delibera del Consiglio Provinciale n.150 del 14.6.1996**

INDICE

TITOLO I - Fini - Competenze - Meccanismi Istituzionali

TITOLO II - Autorizzazione - Requisiti - Soggetti - Variazioni della soggettività

TITOLO III - Compiti e Attività delle autoscuole

TITOLO IV - Responsabilità - Vigilanza e Sanzioni TITOLO V - Insegnanti e Istruttori

TITOLO VI - Sede - Locali - Materiale per le esercitazioni - Corsi di insegnamento

TITOLO VII - Modalità per la presentazione delle domande

TITOLO I
FINI - COMPETENZE
MECCANISMI ISTITUZIONALI

ART. 1
FONDAMENTO

1. La Provincia di Roma esercita le funzioni amministrative concernenti la vigilanza e l'autorizzazione delle autoscuole residenti nel proprio territorio attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, ai sensi dell'art.123 D.L. 30 aprile 1992, n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495, nonché secondo gli orientamenti direttivi emanati dal Ministero dei Trasporti nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Le autoscuole sono le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti dei veicoli a motore.

ART. 2
REGOLAMENTO E PIANO TERRITORIALE

1. Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate sulla base del presente Regolamento emanato ai sensi dell'art.17, Decreto Ministero dei Trasporti 3 Agosto 1990, n.301, nonché ai sensi dell'art.2 e 5 L. 8 giugno 1990, n.142 e dell'art.20 dello Statuto della Provincia di Roma, approvato con delibera del Consiglio Provinciale 11 ottobre 1991, n.373.
2. La localizzazione delle autoscuole nel territorio provinciale è regolata dal piano provinciale nel quale vengono indicati il limite numerico delle autoscuole per Comune e per distretto, secondo la popolazione e l'indice di motorizzazione, e tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche geografiche e delle comunicazioni stradali.

ART. 3
PIANO TERRITORIALE

1. Il piano delle localizzazioni delle autoscuole sul territorio provinciale è aggiornato di norma in corrispondenza della pubblicazione dei dati di ogni censimento ISTAT (10 anni).
2. I criteri generali per la formazione del piano sono:
 - a) una autoscuola per ogni 15.000 abitanti residenti nel comune;
 - b) una autoscuola per ogni 15.000 abitanti residenti nel distretto;
 - c) una autoscuola in Comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti purchè l'autoscuola più vicina a detti Comuni disti oltre 10 Km. Misurati secondo il percorso stradale più breve (strada statale o provinciale o intercomunale).
3. I criteri di cui ai precedenti punti a) e b) sono portati rispettivamente ad a) una autoscuola ogni 12.000 abitanti residenti nel comune e b) una autoscuola ogni 12.000 abitanti residenti nel distretto qualora nella provincia l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) sia superiore del 10% dell'indice nazionale desunto dai dati ISTAT.
4. Sulla base dei suddetti criteri vengono indicati nel piano territoriale i limiti numerici di autoscuole allocabili per Comune e per distretto.

ART. 4
FINI

1. L'esercizio della funzione di autorizzazione e di vigilanza amministrativa della Provincia è finalizzata all'ottimale perseguimento dell'interesse collettivo della popolazione amministrata in ordine alla preparazione teorica e pratica dei conducenti di veicoli a motore.
2. Per questa ragione la Provincia si propone anche come interlocutore a dimensione sovracomunale nei confronti di tutte le autoscuole residenti sul proprio territorio nonché nei confronti delle loro associazioni di categoria, sostenendo o promuovendo in particolare:
 - attività di educazione stradale delle autoscuole a favore di giovani della scuola dell'obbligo;

- corsi di aggiornamento per conducenti in relazione dell'evolversi della normativa statale;
- corsi di aggiornamento in collaborazione con il Ministero dei Trasporti per il personale docente delle autoscuole (insegnanti ed istruttori);
- iniziative finalizzate all'addestramento di soggetti portatori di handicaps, anche eventualmente concorrendo alla fornitura di mezzi ed aree idonee.

ART. 5

CONSULTA DELLE AUTOSCUOLE

Nell'ambito degli Istituti di partecipazione di cui il Consiglio Provinciale vorrà dotarsi potrà essere istituita una Consulta delle autoscuole.

ART. 6

CONTRIBUTO

1. Le autoscuole sono tenute ad effettuare presso il cassiere provinciale un pagamento annuale di una somma a favore della Provincia di Roma quale rimborso forfettario per le spese di stampa del materiale (registri, schede, tariffari, moduli ecc.) loro fornito.
2. L'ammontare di detto rimborso può altrimenti essere determinato a mezzo di apposito tariffario previo accertamento dei costi reali.
3. L'ammontare dell'importo da versare a titolo rimborso è aggiornato con provvedimento della Giunta Provinciale sulla base di documentate lievitazioni di costi ovvero in corrispondenza dell'aggiornamento del tariffario minimo delle autoscuole di cui ai successivi artt. 28 e 29 anche a mezzo di apposita tabella di costi previo accertamento dei costi reali.
4. Alle autoscuole che all'atto della richiesta non avranno dimostrato di aver versato tale importo per l'anno in corso, non saranno forniti gli stampati di cui al comma 1; esse, in tal caso, potranno avere detti stampati solo dietro pagamento dell'effettivo costo secondo la tabella di costo definita e periodicamente aggiornata con provvedimento della Giunta Provinciale.

ART. 7

COMPETENZE

1. Al Consiglio Provinciale sono riservati l'approvazione del piano territoriale delle allocazioni delle autoscuole, i suoi aggiornamenti e le sue modificazioni, nonché ogni altra statuizione generale concernente le autoscuole nel loro complesso.
2. Alla Giunta Provinciale competono l'attuazione del piano e delle direttive del Consiglio, l'approvazione dei provvedimenti di autorizzazione ex novo nei limiti e con le modalità del piano stesso, le revoche di autorizzazione discrezionali.
3. La Giunta dà all'Ufficio di vigilanza le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi di piano e alla verifica dei risultati.
4. Al Dirigente del Settore dell'Ufficio di vigilanza competono, in esecuzione delle disposizioni di legge, le variazioni della titolarità e della sede delle autoscuole già autorizzate, le revoche e le sospensioni per inadempienza di legge, le revoche e le sospensioni su domanda del titolare o del legale rappresentante o del socio amministratore, le autorizzazioni di continuazione provvisoria dell'attività per impedimento o morte del titolare, i nulla osta, le diffide, le certificazioni ed ogni altro atto non discrezionale concernente l'andamento delle autoscuole.

TITOLLO II
AUTORIZZAZIONE
REQUISITI
SOGGETTI
VARIAZIONI DELLA SOGGETTIVITA'

ART. 8 AUTORIZZAZIONE

1. Possono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività di istruzione e di formazione dei conducenti dei veicoli a motore le persone fisiche e giuridiche, le società, gli Enti.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.
3. Nel caso di società o di enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società o ente secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art.123 D.L. 30 aprile 1992, n.285; comma 4.

ART. 9 DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzioni previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

ART. 10 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:
 - aver compiuto 21 anni;
 - essere di buona condotta;
 - possedere adeguata capacità finanziaria;
 - avere diploma di istruzione di 2° grado;
 - essere in possesso dell'autorizzazione ad insegnante di teoria o istruttore di guida.

Il requisito della capacità finanziaria, fissato in misura omogenea con altre provincie secondo i parametri indicati dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art.123 cpv 10, D.L. 30 aprile 1992, n.285, deve essere posseduto e mantenuto dall'autoscuola per tutta la durata della sua attività.

L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di verificarne l'esistenza in qualsiasi momento.

ART. 10 BIS CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a £.100.000.000 liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di :
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione riferita ad un importo di £.50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al DM 317/95.

ART. 11 SOGGETTI GIURIDICI

1. L'autorizzazione può essere rilasciata in favore di società aventi personalità giuridica. In

tal caso, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, devono essere posseduti dal legale rappresentante.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a favore di società non aventi personalità giuridica. In tal caso i requisiti previsti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora vi siano più amministratori di società non avente personalità giuridica, i requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di "ENTI" i requisiti devono essere posseduti dai loro legali rappresentanti.

4. Nel caso di delega di cui al precedente art.1, comma 3 e all'art.123, comma 4, D.L. 30 aprile 1992, n.285, i requisiti devono essere posseduti dal delegato, secondo quanto previsto nel regolamento ivi citato.

ART. 12

FASI DELL'ISTRUTTORIA

1. La presentazione dei documenti di rito in ordine alla autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuole può essere distinta in due momenti: uno preliminare, dove si accertano i requisiti soggettivi ed uno successivo dove si accertano i requisiti aziendali.

ART. 13

PROSECUZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITA' PER IMPEDIMENTO DEL TITOLARE

1. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di autoscuola, previo nulla osta dell'Amministrazione Provinciale, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito.

Il nulla osta al proseguimento ha durata limitata in relazione alla natura dell'impedimento dante causa e, comunque, non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art.335 comma 4 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 (Regolamento d'esecuzione Codice della Strada).

ART. 14

PROSECUZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITA' PER MORTE DEL TITOLARE

1. Analogamente a quanto previsto al precedente art.13 può essere concesso nulla osta alla prosecuzione di attività in caso di morte del titolare.

In tal caso la domanda per la prosecuzione dell'attività è inoltrata dagli eredi, ed il nulla osta viene concesso per tempo determinato ed al solo fine di consentire l'eventuale variazione della titolarità o la revoca dell'autorizzazione.

ART. 15

VARIAZIONE DELLA TITOLARITA'

1. L'autorizzazione non è oggetto di trasferimento, né per atto fra vivi né "mortis causa".

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a chiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

Il titolare cedente è responsabile del regolare funzionamento dell'autoscuola fino al rilascio della nuova autorizzazione; egli ha l'obbligo inoltre di restituire l'atto di autorizzazione e il registro di iscrizione, che sarà annullato dopo l'ultimo iscritto valido.

ART. 16

MODIFICA DELLA SOCIETA'

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il

recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata all'Amministrazione Provinciale, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, sempre che le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

La modifica di tutti i soci comporta in ogni caso l'obbligo di richiesta di una nuova autorizzazione. Qualora muti il solo rappresentante legale o socio amministratore mentre tutto il resto (complesso aziendale, locali, insegnanti e istruttori, veicoli) resti immutato si procede al rilascio di una nuova autorizzazione mediante accertamento dei requisiti soltanto nei confronti del rappresentante legale o socio amministratore.

2. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a Società semplice, l'ingresso, il recesso, e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

ART. 17

TRASFORMAZIONE DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETA'

1. Nell'ipotesi di trasformazione da Ditta individuale a Società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme Societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

2. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988 possono trasformare la propria Ditta individuale in Società, avente o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la Società in Ditta individuale.

ART. 18

VARIAZIONE DEL NOME DELL' AUTOSCUOLA

1. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

TITOLO III
COMPITI E ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

ART. 19 COMPITI

1. Le autoscuole possono svolgere attività di insegnamento alla guida ed espletare tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, compresa la relativa certificazione, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti guida.

L'attività didattica dell'autoscuola (insegnamento teorico e pratico) si svolge nell'ambito del Comune nel quale ha sede l'autoscuola.

Per particolari esigenze didattiche le autoscuole possono richiedere alla Provincia che le esercitazioni di guida si effettuino anche in Comuni vicini nei quali esistono più idonee condizioni di traffico.

2. Le domande per sostenere l'esame della patente di guida ovvero per l'estensione della validità della patente ad altre categorie di veicoli di cui già all'art.6 della Legge 18 marzo 1988, n.111, possono essere presentate dalle autoscuole autorizzate per gli allievi iscritti nei propri registri ovvero dal singolo interessato.

ART. 20 PATENTI DI GUIDA

1. Le autoscuole autorizzate secondo i tipi previsti dal Regolamento statale preparano gli allievi al conseguimento di patenti di guida sia normali che speciali dei certificati di abilitazione professionale (CAP), nonché agli esami di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida e a quelli di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuole nonché se, autorizzate, anche al conseguimento delle patenti nautiche.

ART. 21 CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE

1. Le autoscuole possono, compatibilmente con le previsioni di cui all'art.230 D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), altresì effettuare corsi di educazione stradale destinati ai giovani delle scuole dell'obbligo nonché, di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti.

ART. 22 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Le autoscuole possono altresì essere delegate dalle Regioni ad effettuare i corsi di formazione professionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.845, in relazione a quanto previsto all'art.7 comma 1°, punto 7 della legge 18 marzo 1988, n.111.

ART. 23 SEDE DI ESAMI

1. L'esame dei candidati che hanno regolarmente frequentato i corsi di un'autoscuola autorizzata possono svolgersi presso la stessa autoscuola ovvero presso i centri di istruzione.

2. L'autorizzazione allo svolgimento delle sedute di esame in sede sono rilasciate dall'ufficio provinciale delle Motorizzazione Civile dei Trasporti in concessione alle autoscuole.

3. Ai sensi dell'art.8, comma 1°, punto 7 della legge 18 marzo 1988, n.111, gli esami sono pubblici. Tuttavia sono allontanati dal luogo dell'esame coloro che arrecano turbative al regolare svolgimento della seduta d'esame.

TITOLO IV
RESPONSABILITA'
VIGILANZA
E SANZIONI

ART. 24
RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

1. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il legale rappresentante o socio amministratore deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'impresa ed è responsabile del regolare funzionamento dell'autoscuola nei riguardi dell'Autorità di vigilanza.
2. Spettano al titolare la firma di tutti gli atti significativi rientranti nei compiti dell'autoscuola nonché la rappresentanza nei rapporti con gli uffici pubblici.

ART. 25
VIGILANZA - ESTENSIONE

1. La vigilanza sulle autoscuole si effettua controllandone sia il regolare funzionamento sia il permanere delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione o effettuato il riconoscimento.

ART. 26
REPRESSIONE ATTIVITA' ABUSIVA

1. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida sui veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato o autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.200.000= a £.800.000= di cui all'art.123, cpv 12 D.L. 30 aprile 1992, n.285.
2. L'Amministrazione Provinciale reprime l'attività di chi, non occasionalmente, gestisce una autoscuola senza autorizzazione, denunciando i contravventori all'Autorità competente.

ART. 27
VIGILANZA - ESERCIZIO

1. L'Amministrazione Provinciale esercita la vigilanza amministrativa sulle autoscuole mediante visita ispettiva effettuata periodicamente da ispettori del proprio Ufficio di vigilanza a ciò accreditati.
2. Il nome delle autoscuole ispezionande viene sorteggiato di volta in volta.
3. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare dell'autoscuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile:
 - l'atto di autorizzazione in suo possesso con le ricevute dei versamenti delle tasse di concessione governative e del contributo provinciale per l'anno in corso;
 - il tariffario firmato dal titolare e controfirmato dal Dirigente dell'Ufficio Autoscuole della Provincia;
 - l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa l'autoscuola è posta sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente, del quale deve essere indicato altresì il nome e l'indirizzo dell'Ufficio di vigilanza.
4. Il titolare ha inoltre l'obbligo:
 - di trasmettere tempestivamente all'Ufficio Provinciale copia delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e del contributo provinciale;
 - di comunicare gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni;
 - di comunicare i periodi di chiusura per motivi vari, comprese le ferie.
5. Una sospensione di attività della autoscuola può essere preventivamente concessa per un periodo non superiore a 90 giorni, eventualmente rinnovabile, a richiesta del titolare e sulla base di documentata necessità.
6. Tale sospensione a richiesta del titolare non dà luogo a sanzione e non si cumula agli

effetti del disposto dell'art.123 cp 9 letto c del D.L. 30 aprile 1992, n.285.

ART. 28 TARIFFE

1. La Provincia accerta la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione.
2. L'Ufficio di vigilanza della Provincia verifica il rispetto delle tariffe minime praticate dalle autoscuole. A tal fine si deve accertare che il tariffario, vidimato dall'Ufficio di vigilanza stesso, sia esposto in modo visibile all'interno dei locali dell'autoscuola.
3. Le tariffe vengono aggiornate di norma ogni due anni con provvedimento della Giunta Provinciale, sentite le associazioni di categoria.

ART. 29 VERBALE

1. In occasione della attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire all'Ufficio preposto alla vigilanza le proprie giustificazioni.

ART. 30 DIFFIDA

1. L'Amministrazione Provinciale, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi di cui al comma precedente, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione con raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni.

ART. 31 SANZIONI

1. Nel caso di inottemperanza alla diffida, nel termine da questa fissata, si provvede all'emanazione del provvedimento di sospensione o revoca.

ART. 32 SOSPENSIONE

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'autorità competente ai fini del regolare svolgimento dell'attività.

ART. 33 REVOCA

1. L'autorizzazione viene revocata quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

ART. 34

FATTO DELL'INSEGNANTE O DELL'ISTRUTTORE

1. Un fatto causato dalla condotta di un insegnante o di un istruttore non può dar luogo di per sé all'irrogazione di sanzioni a carico dell'autoscuola o del centro di istruzione. Peraltro, il titolare, o il legale rappresentante o il responsabile dell'autoscuola o del centro di istruzione deve provvedere alla loro sostituzione, previa diffida dell'Ufficio di vigilanza. Nel caso di inottemperanza, si potrà procedere a loro carico.

TITOLO V
INSEGNANTI E ISTRUTTORI

ART. 35
INSEGNANTI E ISTRUTTORI

1. L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida in relazione alla abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono peraltro cumulare le suddette funzioni se abilitati purchè il numero degli addetti alle autoscuole, incluso il titolare, non sia inferiore alle due unità.

ART. 36
CUMULO DI ENTRAMBE LE FUNZIONI DA PARTE DEL TITOLARE

1. Il titolare, il legale rappresentante o il socio amministratore, se muniti delle relative abilitazioni, possono esercitare entrambe le funzioni di insegnanti di teoria o di istruttori di guida solo nel caso che il numero degli allievi iscritti nel corso dell'anno, (ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente), sia inferiore a quello determinato con Decreto del Ministero dei Trasporti (n.160 allievi ai sensi dell'art.8 D.M. 17 Maggio 1995, n.317).

ART. 37
TEMPO PARZIALE

1. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti e istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati.

ART. 38
CUMULO DI FUNZIONI DA PARTE DELL' INSEGNANTE

1. L'insegnante può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 3 autoscuole, per giorni ed in orari determinati, a condizione che, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi titolari delle autoscuole cointeressate, non si creino incompatibilità o coincidenze di orari o comunque disfunzioni all'insegnamento.

2. L'istruttore può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 2 autoscuole, a condizione che esse siano ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi ma dislocati entro il raggio di 25 Km., nonché in condizione che in entrambe le dette autoscuole sia presente un altro istruttore

ART. 39
SUPPLENZA DELL' INSEGNANTE O DELL' ISTRUTTORE

1. Nei casi in cui una autoscuola rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione Provinciale può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di tre mesi, un'insegnante o istruttore di altra autoscuola già autorizzata compatibilmente con quanto previsto al precedente art. 40, in modo che sia assicurato il regolare funzionamento delle stesse in relazione al numero degli allievi.

ART. 40
REQUISITI MORALI E DI IDONEITA' TECNICA DEGLI INSEGNANTI E ISTRUTTORI

1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art.123 del Decreto Legislativo n.285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) diploma di istituto medio di secondo grado;

- 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;
- b) per gli istruttori di guida:
- 1) licenza della scuola dell'obbligo;
 - 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo A) o di tipo B) art.335 comma 10 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del D.M. 317/95, purchè in possesso di patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo A) o di tipo B).
3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art.122 del Codice della Strada.

TITOLI VI
SEDE
LOCALI
MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI
CORSI DI INSEGNAMENTO

ART. 41
SEDE DELL'AUTOSCUOLA

1. La sede di una autoscuola di nuova istituzione, ovvero la nuova sede di una autoscuola già autorizzata deve essere conforme alle prescrizioni indicate nel successivo articolo, tenendo presente che al fine di garantire ordinarie condizioni di reciproca funzionalità sarà opportuno che tale sede non sia collocata ad una distanza inferiore ai 400 m misurati attraverso il percorso pedonale più breve da altra autoscuola preesistente.

ART. 42
LOCALI

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione sono riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale idonei ad essere adibiti all'attività di autoscuola se conformi alle prescrizioni seguenti.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. Tali locali devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria e separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie antistanti l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'autoscuola, se in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della legge 8 agosto 1991, n. 264 può svolgere anche attività di agenzia di pratiche automobilistiche in locali, però, diversi da quelli destinati ad aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche.

5. Qualora vi sia concomitanza fra agenzia pratiche auto ed autoscuola le due attività potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi.

6. I locali di agenzia devono comprendere:

- a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

7. Alle prescrizioni relative ai locali si deroga solo in caso di trasferimento di sede a seguito di sfratto o di chiusura al traffico della strada nonché ai sensi del comma 3 art.3 D.M. 17 maggio 1995, n.317.

ART.42 BIS
ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

ART. 43

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI TEORICHE

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezze, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa di iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
- i) Inoltre le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del DPR 16.12.1992, n.495, che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:
 - j) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - k) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi quelli di frenatura del rimorchio.

2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), e il materiale didattico previsto ai punti h) ed m).

3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 44

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

1. Il materiale didattico per l'esercitazione di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art.335, comma 10 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Le autoscuole ricomprese nel punto a) devono essere dotate di:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 Km/h;
- b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote che deve poter raggiungere almeno la velocità di 100 Km/h;
- c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 7 metri che raggiunge la velocità di 80 Km/h;
- d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;

- e) autoarticolato con una massa massima di almeno 18.000 Kg. e una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h o complesso costituito d.a un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.
2. Le autoscuole ricomprese nel punto B del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del precedente comma.
 3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione e freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1. lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art.54 lettera g) del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C.. I veicoli indicati nel comma 1. nei punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purchè su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui al punto a) e b) a condizione di rinunciare alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.
 4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro di istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purchè venga rispettato il numero mnico previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
 5. E' ammesso anche ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.
 6. I veicoli sono muniti di apposite scritte "Scuola Guida" conformemente a quanto stabilito dall'art.334 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
 7. Per dismettere ad inserire veicoli nel parco veicolare dell'autoscuola, il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione richiede, previo nulla osta alla Amministrazione Provinciale, apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi delle norme nella disciplina della circolazione stradale all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione che provvede a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Provinciale.
 8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.
 9. Nell'uso scuola guida è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonchè la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività.
 10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B - E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

ART. 45

REGISTRI E SCHEDE PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Le autoscuole e i centri d'istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti conformi ai modelli stabiliti dal Ministero dei Trasporti e vidimati dall'Amministrazione Provinciale e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
 - b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame controfirmata dal titolare o socio amministratore o legale rappresentante o responsabile del centro d'istruzione;
- d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame controfirmata dal titolare o socio amministratore o legale rappresentante ovvero dal responsabile del centro d'istruzione.
- e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
- f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n.264/1991 nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente dei veicoli a motore così come definito dall'art. 1 comma 1 del DM 317/95.

2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e/o pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero dei Trasporti. (art.13 D.M. 17 maggio 1995, n.317).

ART.46

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO ED ESERCITAZIONE PROGRAMMI DI ESAME

1. L'insegnamento teorico da impartire nelle autoscuole nonché le esercitazioni di guida devono essere svolte in conformità ai programmi di esami stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART.47

CORSI DI INSEGNAMENTO

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

1) corsi normali:

- a. per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di categoria A, B, C, D, E; A speciale, B speciale, C speciale, D speciale

2) corsi speciali:

- a. per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP)
- b. per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;
- c. per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di patente di categoria A;
- d. per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;
- e. per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;
- f. per i candidati che non abbiano conseguito idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art.123 del codice della strada

ART. 48

DURATA E MODALITA' DEI CORSI

1. Ogni corso deve avere uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e deve comprendere lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna.

1) Corsi normali:

- a. almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;
- b. almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
- c. almeno 20 ore di lezioni di teoria per la partecipazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie C, D, E, C speciale, D speciale.

2) Corsi speciali:

- a. almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP).

2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame dovranno dichiarare sulle schede di guida che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

TITOL O VII
MODALITA'
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

ART. 49

DOMANDA PER NUOVA ISTITUZIONE

1. L'istanza per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di istruzione e di formazione dei conducenti di veicoli a motore, è inoltrata all'Ufficio di Vigilanza mediante domanda in carta legale nella quale ai sensi dell'art.20 della L. 4 gennaio 1968, n.15, il richiedente deve dichiarare:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- buona condotta morale e civile;
- dipendenza o meno dallo Stato, Ente Pubblico o Azienda Privata.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

I FASE

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato generale del casellario giudiziale; - certificato carichi pendenti Pretura; - certificato carichi pendenti Procura; - certificato fallimentare; - titolo di studio; - idoneità tecnica;
- capacità finanziaria;
- atto costitutivo e statuto società; - certificato vigenza società;
- certificato fallimentare società;
- certificato fallimentare rappresentante legale, socio amministratore o soci amministratori;
- planimetria locali e zona circostante.

II FASE

- elenco personale insegnante e istruttore;
- elenco veicoli destinati alle esercitazioni di guida e disponibilità mezzi pesanti;
- documento comprovante proprietà o disponibilità dei locali; - certificato di abitabilità;
- certificato di idoneità igienico-sanitaria;
- elenco materiale didattico;
- elenco materiale di arredamento.

ART. 50

DOMANDA PER VARIAZIONE TITOLARITA'

1. L'istanza dell'autorizzazione per variazione di titolarità è inoltrata all'Ufficio di Vigilanza mediante domanda in carta legale nella quale ai sensi dell'art.20 della L. 4 gennaio 1968, n.15, il richiedente deve dichiarare:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- buona condotta morale e civile;
- dipendenza o meno dallo Stato, Ente Pubblico o Azienda Privata.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

I FASE

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato generale del casellario giudiziale; - certificato carichi pendenti Pretura; - certificato carichi pendenti Procura;
- certificato fallimentare; - titolo di studio;
- idoneità tecnica;
- capacità finanziaria;
- atto costitutivo e statuto società;

- certificato vigenza società;
- certificato fallimentare società;
- certificato fallimentare rappresentante legale, socio amministratore o soci amministratori;
- atto notorio contestuale del richiedente e del trasferente relativo alla cessione del complesso aziendale;
- planimetria locali e zona circostante.

II FASE

- elenco personale insegnante e istruttore;
- elenco veicoli destinati alle esercitazioni di guida e disponibilità mezzi pesanti;
- documento comprovante proprietà o disponibilità dei locali;
- certificato di abitabilità;
- certificato di idoneità igienico-sanitaria;
- elenco materiale didattico;
- elenco materiale di arredamento.
- atto di vendita del complesso aziendale.

ART. 51

DOMANDA PER CAMBIO LOCALI

1. L'istanza per l'autorizzazione alla variazione dei locali per l'attività di istruzione e di formazione dei conducenti di veicolo a motore, è inoltrata all'Ufficio di Vigilanza mediante domanda in carta legale, alla quale il richiedente deve allegare la seguente documentazione:

- documento. comprovante proprietà o disponibilità dei locali;
- certificato idoneità igienico-sanitaria;
- certificato di abitabilità;
- planimetria dei locali;
- planimetria zona circostante.

ART. 52

DOMANDA PER PROSEGUIMENTO ATTIVITA' IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL TITOLARE

1. L'istanza per il nulla osta al proseguimento dell'esercizio dell'attività di autoscuola, riel caso di impedimento del titolare, è inoltrata dal titolare dell'autorizzazione all'Ufficio di Vigilanza.

2. Nella domanda, redatta in carta legale, il titolare dell'autoscuola deve indicare le generalità del sostituto e la causa dell'impedimento, corredata da idonea certificazione, nonché allegare la seguente documentazione relativa al sostituto:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato di carichi pendenti Pretura e Procura;
- dichiarazione sostitutiva in atto notorio;
- abilitazione tecnica;
- titolo di studio.

ART. 53

DOMANDA PER PROSECUZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITA' MORTIS CAUSA DEL TITOLARE

1. L'istanza per il nulla osta al proseguimento dell'esercizio di attività di autoscuola nel

caso di morte del titolare, è inoltrata all'Ufficio di Vigilanza da parte dell'avente diritto (erede).

2. Nella domanda, redatta in carta legale, l'avente diritto deve specificare se la richiesta è fatta in suo nome ovvero mediante nomina di un sostituto. Nell'uno e nell'altro caso la documentazione richiesta è la seguente:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato carichi pendenti Pretura e Procura;
- abilitazione tecnica;
- titolo di studio.

Devono essere inoltre prodotti i seguenti documenti:

- certificato di morte del titolare;
- atto di successione;
- disponibilità del complesso aziendale da parte degli eredi.

3. Contestualmente alla richiesta del presente articolo deve essere avanzata specifica istanza per variazione della titolarità, tenendo presente che in mancanza di essa si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione.

ART. 54

DOMANDA PER LA VARIAZIONE DEL PERSONALE AUTOSCUOLE

1. L'istanza per l'autorizzazione all'inserimento nel personale addetto allo svolgimento delle funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida nelle scuole per conducenti di veicoli a motore deve essere inoltrata dal titolare dell'autoscuola all'Ufficio di Vigilanza.

2. Alla domanda in carta legale deve essere allegata, la seguente documentazione relativa all'insegnante di teoria e/o istruttore di guida da inserire nel personale dell'autoscuola:

- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- abilitazione tecnica;
- fotocopia della patente di guida.

ART. 55

DOMANDA PER LA VARIAZIONE DEL PARCO VEICOLI

1. L'istanza per il nulla osta all'aggiornamento dei doppi comandi sulle autovetture da adibire alle esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami, è inoltrata dal titolare dell'autoscuola all'Ufficio di Vigilanza.

2. Alla domanda in carta legale deve essere allegata la seguente documentazione relativa alle auto vetture da immettere nel suddetto parco veicolare:

- carta di circolazione;
- certificato di proprietà (foglio complementare);
- polizza assicurativa.